



**UILCA - UIL CREDITO, ESATTORIE E
ASICURAZIONI**
COORDINAMENTO AZIENDALE CARIVENETO
Provincia di Padova
35131 PADOVA – Piazza De Gasperi 32 scala B
TEL. 0498761004 – FAX 0492951922
e-mail: cariveneto@uilca.eu
Codice Fiscale: 92062450280

Padova, dicembre 2010

Ai colleghi iscritti

POLIZZE 2011

Caro collega,

come ogni anno il prossimo 31 dicembre, indipendentemente dalla data della stipula, scadono le polizze a copertura degli ammanchi di cassa e dei rischi professionali.

In considerazione dell'esperienza degli ultimi anni, per il 2011 abbiamo deciso di offrirTi, la Polizza RELABROKER, che consente una gestione dei sinistri poco burocratica e tempestiva.

Trattasi della convenzione già proposta gli altri anni che consente di tenere distinta la copertura per "Ammanchi di cassa" da quella dei "Rischi professionali", ovvero la possibilità di coprirsi per entrambe.

Nell'ultimo anno abbiamo anche ricevuto, soprattutto da parte dei Quadri Direttivi, una segnalazione in merito alla necessità di avere una copertura rischi professionali con i massimali più alti possibile. Un'ipotesi del genere è stata prevista ma con un altro Broker, per l'esattezza l'Ital Broker. Documentazione in tal senso la potete trovare sul nostro sito Nazionale: www.uilca.it. Vi consigliamo tuttavia di contattare preventivamente il Vs. sindacalista Uilca di riferimento.

Vi proponiamo in allegato la presentazione della polizza Relabroker, sulla quale sono specificate le caratteristiche e le modalità di adesione, ricordandoTi che, come sempre, la copertura si attiva dalle ore 24.00 del giorno di effettuazione del bonifico.

Relabroker ha inserito nel modulo di adesione la prevista informativa sulla privacy, che forniamo in allegato. Il modulo di adesione, con la firma anche sul trattamento dei dati sensibili, deve essere trasmesso al Broker via fax (i numeri sono riportati in calce al modulo stesso).

Anche quest'anno c'è l'intenzione di riservare gratuitamente a tutti gli iscritti della Uilca del Veneto la "Polizza del Capofamiglia", che copre le conseguenze civili di danni causati a terzi derivanti da fatti della vita privata. Nel momento in cui tale convenzione sarà sottoscritta, seguirà apposita comunicazione.

Continuiamo a non allegare le modalità di denuncia di eventuali sinistri, in quanto l'esperienza ci ha insegnato che è meglio per la/il collega interessata/o, mettersi in contatto con il proprio sindacalista Uilca, che fornirà modulistica,

assistenza e precise indicazioni su come impostare la pratica di rimborso. L'elenco completo con i recapiti telefonici e mail dei sindacalisti Uilca Cariveneto sono disponibili sul sito www.uilcais.it

Vi ricordiamo, infine, che tutte le condizioni di polizza qui riportate (uguali per tutte le sigle sindacali), sono comunque riservate solo agli iscritti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi porgiamo fraterni saluti.

La Segreteria di Coordinamento Cariveneto Prov. Padova

R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE

SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA

A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificate dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

A.3. ALTRE ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa ";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

OPZIONE 1) MASSIMALE € 6.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO :

€ 115,00 per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino

alla scadenza della polizza;

€ 95,00 per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 63,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 31,50 per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2) MASSIMALE € 10.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO

€ 135,00 per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

€ 111,00 per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 74,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 37,00 per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza

FRANCHIGIA

OPZIONE 1)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquante) per ogni sinistro successivo.

OPZIONE2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 100,00 (cento) per il primo sinistro e di € 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE

B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti. L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, €-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B.3.CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

B.4.CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

B. 5 MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda COMBINAZIONI DI GARANZIA di cui a pag. 7 e seguenti.

FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di €150,00 (centocinquanta/00)

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

ammanchi di cassa;

operazioni relative alla gestione del bancomat;

fatti dolosi dell'Assicurato;

l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo,

smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;

incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;

attività connessa alla gestione del personale;

azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;

danni da inquinamento;

danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA e R.C. PATRIMONIALE

C. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle ipotesi IV) – IV)BIS e V) – V)BIS di cui alla Scheda che segue “COMBINAZIONI DI GARANZIE”, premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura “R.C. AMMANCHI DI CASSA”, sia per la copertura “R.C. PATRIMONIALE”, comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.

C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda COMBINAZIONI DI GARANZIA di cui a pag 7 e seguenti

FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di €80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

Relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di € 100,00 per il primo sinistro e € 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di € 150,00 (centocinquanta/00).

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI GARANZIA B1+B2 MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 20,00

Adesioni II semestre
€ 11,00

II° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 50,00

Adesioni II semestre
€ 28,00

III° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 86,00

Adesioni II semestre
€ 47,00

IV° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 140,00

Adesioni II semestre
€ 77,00

IV° BIS IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 160,00

Adesioni II semestre
€ 88,00

V° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 190,00

Adesioni II semestre
€ 105,00

V° BIS IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

+ AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 210,00

Adesioni II semestre
€ 115,00

VI° IPOTESI: - GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 100,00

Adesioni II semestre
€ 55,00

- Garanzia B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 200,00

Adesioni II semestre
€ 110,00

PREMI DAL 01.04.2010 AL 31.12.2010

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1)

MASSIMALE € 6.000,00 PREMIO LORDO € 95,00

OPZIONE 2)

MASSIMALE € 10.000,00 PREMIO LORDO € 111,00

R.C. AMMANCHI DI CASSA E PERDITE PATRIMONIALI

IV° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO

- € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA

MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio € 116,00

IV° BIS IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO

- € 75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA

MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio € 132,00

V° IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

+ AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio € 156,00

V° BIS IPOTESI: GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

+ AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio € 173,00

PREMI TRIMESTRALI DAL 01.10.2010 AL 31.12.2010

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1) MASSIMALE € 6.000,00 PREMIO LORDO € 31,50
OPZIONE 2) MASSIMALE € 10.000,00 PREMIO LORDO € 37,00

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI

GARANZIA B1+B2 MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO
CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO
Premio € 5,50

II° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 14,00

III° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 23,50

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - €
75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 38,50

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 25.000,00 PER SINISTRO - €
75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 44,00

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINI-
STRO
+ AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 52,50

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINI-
STRO
+ AMMANCHI CASSA MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio € 57,50

VI° IPOTESI

- GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINI-
STRO
Premio € 27,50

- Garanzia B1+B2+B3+B4 MASSIMALE € 200.000,00 PER ANNO E PER SINI-
STRO
Premio € 55,00

.

SEZIONE D):R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;

l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;

- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;

danni da inquinamento;

danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

1. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di € 5.164,57.

2. FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, **con il minimo di € 1.000,00 (mille/00).**

SEZIONE D):PERDITE PATRIMONIALI CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

I° IPOTESI

MASSIMALE € 51.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 20.000,00 PER SINISTRO

Premio Annuo

Adesioni II semestre

€ 120,00

€ 70,00

II° IPOTESI

MASSIMALE € 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo

Adesioni II semestre

€ 150,00

€ 80,00

III° IPOTESI

MASSIMALE € 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo

Adesioni II semestre

€ 200,00

€ 120,00

IV° IPOTESI

MASSIMALE € 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo

Adesioni II semestre

€ 250,00

€ 150,00

V° IPOTESI

MASSIMALE € 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo
€ 300,00

Adesioni II semestre
€ 180,00

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE PER LA SEZIONE D)

1. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di **fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione**

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione.

Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

2. GARANZIA POSTUMA

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, **a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività**, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), **e denunciati nei successivi cinque anni** dalla scadenza della sua adesione. Il massimale assicurato rimane unico per l'intera durata della garanzia (periodo di polizza più garanzia postuma), anche nel caso in cui le denunce dovessero pervenire in anni diversi.

3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della Rela Broker s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. Alla denuncia l'Assicurato deve allegare la fotocopia della sua disposizione di bonifico per il pagamento del premio, oltre agli altri documenti necessari alla definizione del sinistro.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti convenuti, a fronte dell'avvenuto invio della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza, attestante l'intervenuto rimborso del danno nonché della copia del bonifico di pagamento del premio.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.P.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE comuni alle SEZIONI A) B) C) e D)

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione e pagamento di bonifico, con valuta a favore del beneficiario entro i 7 gg. successivi, sul c/c numero

IT24Y0317701400000 000270 583

appositamente dedicato dal Broker all'incasso dei premi della presente polizza. **La copia della scheda di adesione e della disposizione del bonifico vanno inviate al Broker nei giorni immediatamente successivi, al fax nr. 010/5452284 - 010/543036 - 010/5764810, mentre una copia va consegnata al Contraente.**

La ricevuta del fax va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12/2010, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purchè la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

2. VARIAZIONI

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che renda necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, semprechè sia stata nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.

3. VALIDITA' DELLA GARANZIA per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per: i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.

Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

Limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro.

4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;

Tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;

limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla rispettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati,

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.

Comunque nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2011, data di scadenza della polizza.

2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. Fa eccezione quanto già sopra previsto per i dipendenti della Spett.le CARIGE. Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a € 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

3. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le ge-

neralità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà. Sede dell'arbitrato in Genova.

4. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12/2011, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE SINDACATI BANCARI
ANNO 2011**

Sindacato Contraente UILCA VENETO **Regione** VENETO

ADERENTE ASSICURATO **c.f.**

DOMICILIO (via, CAP, CITTA')

DIPENDENTE DELLA BANCA:

TELEFONO Ufficio cellulare e-mail

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia integrale delle condizioni di polizza nr. R40771335/07, di n. 14 pagine e dopo averle lette, dichiara di voler aderire alla polizza scegliendo l'opzione contrassegnata. A tal fine ha provveduto ad effettuare in data il pagamento del premio dovuto per l'opzione prescelta, a mezzo bonifico bancario **a favore del CONTO CORRENTE INTESATATO A: RELA BROKER S.R.L., di seguito indicato.**
L'assicurazione è pertanto operante nei confronti del sottoscritto dalle ore 24.00 della data suddetta (data della disposizione di bonifico).

IBAN IT24Y0317701400000 000270 583

opzione	COMBINAZIONE DI GARANZIA	MASSIMALI	copertura 01/01/11- 31/12/11	di cui tasse 22,25%	copertura 01/04/11- 31/12/11	di cui tasse 22,25%	copertura 01/07/11- 31/12/11	di cui tasse 22,25%	copertura 01/10/11- 31/12/11	di cui tasse 22,25%	SCELTA
A1	R.C. AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 6.000,00 per anno e per sinistro	€ 115,00	20,93	€ 95,00	17,29	€ 63,00	11,47	€ 31,50	5,73	
A2	R.C. AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 10.000,00 per anno e per sinistro	€ 135,00	24,57	€ 111,00	20,20	€ 74,00	13,47	€ 37,00	6,73	
I° IPOTESI	GARANZIA B1+B2	Massimale € 75.000,00 per anno con il limite di euro 25.000,00 per sinistro	€ 20,00	3,64	€ 20,00	16,36	€ 11,00	2,00	€ 5,50	1,00	

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it

Divisione Sasa

Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12
Tel (+39) 040.3190.111
Fax (+39) 040.300.624

Capitale Sociale € 305.851.341,12 int. vers. - Iscrizione Registro
Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151
Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP al numero 1.00010
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma (art. 65 del R.D.L.
29/4/1923 n. 966), convertito nella L. 17/4/1925, n. 473
Gruppo Assicurativo FONDIAIRIA SAI, iscritto al n. 030 dell'Albo Gruppi
Assicurativi - direzione e coordinamento FONDIAIRIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIAIRIA SAI**



II° IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4	Massimale € 50.000,00 per anno e per sinistro	€ 50,00	9,10	€ 50,00	40,90	€ 28,00	5,10	€ 14,00	2,55	
III° IPOTESI	Garanzia B1+B2+B4	Massimale € 100.000,00 per anno e per sinistro	€ 86,00	15,65	€ 86,00	70,35	€ 47,00	8,55	€ 23,50	4,27	
IV° IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4 + RC AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 25.000,00 per sinistro e € 75.000,00 per anno Massimale € 6.000,00 per anno e per sinistro	€ 140,00	25,48	€ 116,00	21,11	€ 77,00	14,01	€ 38,50	7,00	
IV° bis IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4 + RC AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 25.000,00 per sinistro e € 75.000,00 per anno Massimale € 10.000,00 per anno e per sinistro	€ 160,00	29,12	€ 132,00	24,02	€ 88,00	16,01	€ 44,00	8,00	
V° IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4 + RC AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 100.000,00 per sinistro e per anno Massimale € 6.000,00 per anno e per sinistro	€ 190,00	34,58	€ 156,00	28,39	€ 105,00	19,11	€ 52,50	9,55	
V° bis IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4 + RC AMMANCHI DI CASSA	Massimale € 100.000,00 per sinistro e per anno Massimale € 10.000,00 per anno e per sinistro	€ 210,00	38,22	€ 173,00	31,49	€ 115,00	20,93	€ 57,50	10,46	
VI° IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4	Massimale € 100.000,00 per sinistro e per anno	€ 100,00	18,20	€ 100,00	81,80	€ 55,00	10,00	€ 27,50	5,00	
VI° bis IPOTESI	Garanzia B1+B2+B3+B4	Massimale € 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 200,00	36,40	€ 200,00	163,60	€ 110,00	20,02	€ 55,00	10,01	

**GARANZIE CONSULENTI E QUADRI
DIRETTIVI**

opzione	COMBINAZIONE DI GARANZIA	MASSIMALI	adesione 01/01/11- 30/06/11	di cui tasse 22,25%	adesione 01/07/11- 31/12/11	di cui tasse 22,25%						SCELTA
I° IPOTESI	R.C. PERDITE PATRIMONIALI	Massimale € 51.000,00 per anno con il limite	€ 120,00	21,85	€ 70,00	12,75						
		di € 20.000,00 per sinistro										

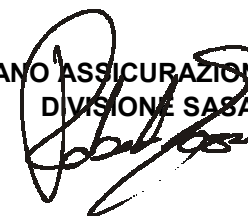
II° IPOTESI	R.C. PERDITE PATRIMONIALI	Massimale € 51.000,00 per anno e per sinistro	€ 150,00	27,30	€ 80,00	14,56					
III° IPOTESI	R.C. PERDITE PATRIMONIALI	Massimale € 103.000,00 per anno e per sinistro	€ 200,00	36,40	€ 120,00	21,84					
IV IPOTESI	R.C. PERDITE PATRIMONIALI	Massimale € 206.000,00 per anno e per sinistro	€ 250,00	45,50	€ 150,00	27,30					
V° IPOTESI	R.C. PERDITE PATRIMONIALI	Massimale € 300.000,00 per sinistro e per anno	€ 300,00	54,60	€ 180,00	32,76					

Per il perfezionamento della copertura assicurativa la presente scheda va inoltrata al FAX NR. 010/5452284 – 010/543036 – 010/5764810
Il presente modulo, accompagnato dalla ricevuta dell'avvenuto bonifico, andato a buon fine, per l'esatto importo del premio costituisce prova della copertura assicurativa.

Data _____

Firma dell'Assicurato _____

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
DIVISIONE SASA



Preso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

NON acconsente (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

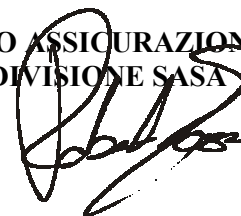
(*) (barrare ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data _____

IL CONTRAENTE

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
DIVISIONE SASA



ALLEGATO N. 7A

Compagnia: MILANO ASS.NI – Divisione SASA

In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO N. 7B

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- 1) cognome e nome : BOZZANO RAFFAELE (Legale Rappresentante)
- 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; **numero iscrizione B000013614 - data iscrizione 01/02/2007 - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale Rappresentante di RELA BROKER s.r.l. RUI B000014349**
- 3) Indirizzo sede legale/operativa di RELA BROKER Srl: Piazza della Vittoria, 12/15 – 16121 Genova
Recapito telefonico - indirizzo di posta elettronica – sito web:
Tel 010/ 5761990 – Fax 010/5764810 - 010/543036 - rela@relabroker.it - www.relabroker.it
- 4) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: MILANO ASSIC.NI – Divisione SASA
- 5) L'ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario : ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA (sito web www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa:

- a) l'intermediario **NON E' DETENTORE** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione ;
- b) **NESSUNA** Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa :

- che ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ,i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" c/o **ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma** (tel: 0039 06-421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punti : sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*denominazione sociale della Compagnia MILANO ASSIC.NI Divisione SASA*) - ad incassare i premi, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
	➤ In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa .

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato :

Codice fiscale:			
Residenza: Via/Piazza	CAP:	Località.	Provincia:

Si dichiara:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.

Lì, **X** _____, Letto, confermato e sottoscritto **X** _____

Attenzione! NOTA BENE:

Il presente modello (2 pagg) **unitamente** al Modulo di Adesione è da trasmettere compilato e firmato in ogni sua parte – via fax – ai seguenti numeri:
 1) RELABROKER S.r.l. FAX 010/5764810 oppure 010/543036 oppure 010/5452284
 2) SINDACATO DI APPARTENENZA

Scheda di adesione, completa di allegato 7/A-7/B (.doc) Modulo denuncia sinistro (.doc)

CONDIZIONI INTEGRALI DI POLIZZA rc ammanco cassa – rc patrimoniale (.pdf)